

## COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CAGLIARI

30 maggio 2007, n. 110/1/08

Pres. rel. Jacono – Comune di Dolianova (avv. Landi) c. Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale

*I contributi di bonifica hanno il loro presupposto, oltre che nell'inclusione dell'immobile nel comprensorio di bonifica, nel vantaggio fondiario diretto e specifico derivato o derivabile all'immobile stesso dalle opere di bonifica. (1).*

*Il beneficio che motiva il contributo di bonifica non deve riguardare genericamente il territorio nel suo complesso o consistere in vantaggi generali arrecati all'ambiente o alla salubrità dell'aria, dato che se così fosse l'obbligo del consorziato assumerebbe i connotati di un imposta speciale priva di base contributiva certa che la legge non ha inteso affidare all'accertamento e alla riscossione dei consorzi di bonifica, ma riguardare il fondo particolare o una pluralità di fondi particolari in correlazione a un diretto e specifico miglioramento fondiario di essi. (2).*

*Spetta al Consorzio l'onere probatorio di dimostrare i fatti costitutivi di una pretesa i cui presupposti sono costituiti non solo dall'inserimento dell'immobile nel comprensorio di bonifica ma anche dal particolare, diretto beneficio conseguito o conseguibile dall'immobile stesso per effetto delle opere realizzate. (3).*

(1) (2) Giurisprudenza costante (cfr. Cass. S.U., 14 ottobre 1996, n. 8960), che individua i caratteri del vantaggio recato dalla bonifica all'immobile soggetto a contributo: dev'essere fondiario, diretto, specifico, non generico, migliorativo del valore.

(3) Da condividersi: è confermato che spetta all'ente creditore dimostrare i fatti costitutivi della pretesa impositiva, essendo insufficiente l'inserimento dell'immobile *de quo* nel comprensorio di bonifica.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.** - Con ricorso 7 agosto 2006 il Comune di Dolianova ha impugnato dinanzi a questa Commissione Tributaria la cartella di pagamento notificatagli dal Concessionario del Servizio di riscossione in relazione al contributo dovuto al Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale per l'anno 2005 e, previa sospensione cautelare, ne ha chiesto l'annullamento, deducendo che l'atto era carente di motivazione, che nessun beneficio era derivato all'immobile dall'attività istituzionale svolta dal Consorzio e che il contributo non poteva essere richiesto per la mera appartenenza dell'immobile al comprensorio consortile.

Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso eccependo che il contributo trovava la sua giustificazione nelle numerose opere di sistemazione idraulica realizzate nel Comune di Dolianova e di cui avevano beneficiato in materia indiretta o riflessa i proprietari degli immobili di quel comune.

Rigettata l'istanza di sospensione e fissata l'udienza di trattazione in pubblica udienza, sia la ricorrente che il Consorzio di Bonifica hanno depositato memorie illustrative e la causa è stata, quindi, tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Il ricorso è fondato e deve accogliersi.

La cartella di pagamento notificata al Comune ricorrente si limita a riportare, oltre alla causale sinteticamente indicata "quota consortile", il nominativo del contribuente, i dati identificativi della cartella medesima, l'importo complessivo della pretesa per capitale e diritti di notificazione e le istruzioni per il pagamento, senza far menzione degli immobili a cui si riferisce il contributo, della natura e dell'epoca delle opere di bonifica e miglioramento fondiario eseguite, dei benefici da esse derivati ai fondi di proprietà del consorzio, dei criteri di riparto e del calcolo dell'imponibile.

La cartella di pagamento, in cui sono pure indicati la data di esecutività del ruolo, il codice del tributo nella specie concernente la quota istituzionale e l'anno di riferimento, rimanda, infatti, per quanto riguarda il "dettaglio degli addebiti" all'avviso di pagamento, atto di cui si fa cenno solamente in una relazione del Servizio Amministrativo, Settore Catasto Ruoli/Elettorato, allegata alla memoria illustrativa depositata dal Consorzio, ma che neppure si allega di avere inviato al Comune – che non ne fa menzione – secondo quanto invece previsto nella convenzione stipulata dal Consorzio con il Concessionario del Servizio di Riscossione in data 1° agosto 2000 circa le procedure da seguire per la riscossione dei contributi. Così che non pare contestabile la carenza di motivazione dell'atto impugnato denunciata dal contribuente.

Ma, seppure si volesse sostenere che, non risultando previsto in materia di contributi consortili un vero e proprio atto di accertamento in ragione della peculiarità delle contribuzioni che derivano da atti regolamentari ed amministrativi pregressi (con cui si provvede all'approvazione del bilancio di previsione, dei piani di classificazione dei beni, dei criteri di ripartizione delle spese e della determinazione dei contributi), il ruolo e la cartella non potrebbero contenere dati ulteriori rispetto a quelli per essi normativamente previsti, è indubbio che la questione sollevata riguarda alla motivazione della pretesa contributiva attiene non solo alla mancanza, nell'unico atto impositivo notificato, degli elementi necessari per riferire congruamente la pretesa all'immobile di cui il consorzio è titolare ma, e soprattutto, alla omessa indicazione della "causa" o presupposto del contributo, ossia dei benefici specifici e diretti apportati all'immobile dall'attività istituzionale del Consorzio di Bonifica; benefici, che pure si contesta in radice siano da quella attività derivati al fondo. Così che il denunciato difetto di motivazione sul punto concernente lo specifico e diretto vantaggio fondiario si traduce nella radicale contestazione del merito della pretesa contributiva.

Ed invero, sebbene i contributi di cui si tratta non costituiscano una controprestazione o un corrispettivo, è altrettanto certo che essi non sono totalmente equiparabili alle imposte, dato che non si fondano sulla generica capacità contributiva dei cittadini che costituisce la base del prelievo fiscale, ma si configurano piuttosto come oneri gravanti sul fondo in diretta correlazione al beneficio aggiuntivo che esso trae dall'attività istituzionale demandata al Consorzio. Essi, perciò, hanno il loro presupposto oltre che nella inclusione dell'immobile nel comprensorio di bonifica, nel vantaggio fondiario diretto e specifico derivato o derivabile all'immobile stesso dalle opere di bonifica.

Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte sia le spese di funzionamento di un consorzio di bonifica che quelle relative al costo delle opere realizzate e agli oneri economici per la loro manutenzione di esercizio (le quali tutte, come hanno precisato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 877 del 1984, concorrono a formare l'onere complessivo soggetto a recupero in sede di imposizione) possono costituire oggetto di imposizione contributiva solo quando per effetto di esse sia derivato al fondo in questione un vantaggio specifico e diretto, che non può essere presunto o desumersi in via indiretta per il solo fatto che altri immobili ne abbiano goduto (V. Cass. S. U. 6/2/1984 n. 877, Cass. 8/7/1993 n. 7511 e Cass. S.U. n. 8960 del 1996).

Non basta, dunque, a legittimare la pretesa il solo fatto dell'inserimento dell'immobile nel comprensorio consortile né, come sostiene nelle sue difese il Consorzio di Bonifica,

l'assunto che il territorio del Comune di Dolianova, inserito nel comprensorio, e nel quale sono situati gli immobili del ricorrente, abbia tratto dalle opere in esso complessivamente realizzate benefici di carattere idraulico, ambientale e irriguo; posto che, per quanto si è prima detto, il beneficio non deve riguardare genericamente il territorio nel suo complesso o consistere in vantaggi generali arrecati all'ambiente o alla salubrità dell'aria, dato che se così fosse l'obbligo del consorzio "assumerebbe i connotati di un'imposta speciale priva di base contributiva certa che la legge non ha inteso affidare all'accertamento e alla riscossione dei consorzi di bonifica"; ma riguardare il fondo particolare o una pluralità di fondi particolari in correlazione a un diretto e specifico miglioramento fondiario di essi.

Se così è, e non sembra che da tali principi ci si possa discostare avuto riguardo alla natura e alla finalità dei contributi in questione (v. artt. 860 C.C., 10 e 21 del T.U. approvato con r.d. n. 215 del 1933), deve convenirsi che il Consorzio non ha adempiuto all'onere probatorio di dimostrare i fatti costitutivi di una pretesa i cui presupposti sono costituiti non solo dall'inserimento dell'immobile nel comprensorio di bonifica ma anche dal particolare, diretto beneficio conseguito o conseguibile dall'immobile stesso per effetto delle opere realizzate.

Lo stesso ente impositore, d'altro canto, deduce nelle sue memorie di avere ridotto con delibera della Deputazione amministrativa del 30/11/1978 l'importo del contributo per gli immobili del Comune di Dolianova (così come per quelli degli altri comuni appartenenti al "gruppo B") proprio in considerazione dei "benefici indiretti o riflessi (ovvero limitati ai meri adempimenti fondamentali che derivano dall'appartenenza al Consorzio)" che ad essi derivano dall'attività consortile; così riconoscendo, nella sostanza, di avere fatto valere la pretesa contributiva indipendentemente da uno specifico e diretto beneficio arrecato ai fondi dei Comuni appartenenti al "gruppo B". La qualcosa gli impedisce, evidentemente, di dimostrare i fatti e le circostanze, neppure allegate, che avrebbero potuto giustificare la pretesa contributiva.

La cartella impugnata deve, conclusivamente annullarsi in quanto illegittima. Le spese del giudizio, limitati agli esborsi sostenuti dal contribuente per la proposizione del ricorso, seguono la soccombenza (art. 91 C.p.C.). (*Omissis*).